
6 marzo 2020

Notizia

Invito a manifestare interesse ad aderire al nuovo gruppo delle parti interessate nel settore bancario dell'ABE

In seguito al processo di revisione delle autorità europee di vigilanza, che ha avuto luogo nel 2019 ed è entrato in vigore nel gennaio 2020, l'Autorità bancaria europea (ABE) ha emanato in data odierna un invito a manifestare interesse ad aderire al nuovo gruppo delle parti interessate nel settore bancario (Banking Stakeholder Group, BSG).

Il mandato degli attuali membri scade il 30 giugno 2020. L'invito a manifestare interesse è rivolto ai candidati che rappresentano le parti interessate a livello dell'intera Unione europea. Il termine per la presentazione delle candidature è il 3 aprile 2020.

Iter di candidatura

L'invito a manifestare interesse ad aderire al BSG è rivolto a candidati che rappresentano le parti interessate a livello dell'intera Unione europea. Il termine per la presentazione delle candidature è il **3 aprile 2020**.

La documentazione pertinente è reperibile qui: <https://eba.europa.eu/about-us/organisation/banking-stakeholder-group>

La candidatura deve essere corredata da un CV nel [formato Europass](#). I candidati sono inoltre invitati a redigere una lettera di motivazione che indichi esplicitamente le ragioni all'origine della candidatura e le principali aspettative riguardo al contributo che intendono apportare alle attività del gruppo.

Procedura di selezione

Informazioni particolareggiate nel merito sono reperibili nel documento concernente la procedura di selezione.

La decisione finale sulla composizione del BSG sarà adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'ABE entro la metà di giugno 2020. I candidati saranno debitamente informati entro la fine dello stesso mese e la composizione del nuovo BSG sarà pubblicata sul sito web dell'ABE.

La prima riunione del nuovo BSG si terrà il 7 luglio 2020.

Informazioni generali

Il BSG è istituito, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento che istituisce l'ABE, per facilitare il dialogo e la consultazione delle parti interessate in relazione alle attività dell'ABE.

In osservanza dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010¹ che istituisce l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità è tenuta a istituire il BSG conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo.

L'articolo 37 è stato modificato con effetto dal 1^o gennaio 2020. In base alle modifiche, riguardanti la composizione, la durata del mandato e la portata delle attività dei gruppi delle parti interessate, l'ABE è tenuta a istituire nuovamente il BSG con una composizione diversa.

In linea con i suddetti emendamenti il BSG continuerà a essere composto da 30 membri, che saranno ora suddivisi come segue:

- (i) 13 membri che rappresentano in modo proporzionato gli istituti finanziari operanti nell'Unione, di cui tre rappresentano le banche cooperative e le casse di risparmio;
- (ii) 13 membri che rappresentano i dipendenti degli istituti finanziari operanti nell'Unione, i consumatori, gli utenti dei servizi bancari e i rappresentanti delle PMI;
- (iii) quattro membri che sono esponenti del mondo accademico indipendenti e di altissimo livello.

Il BSG dell'ABE si riunisce almeno quattro volte l'anno presso gli uffici dell'ABE e di propria iniziativa quando necessario. L'ABE sostiene le spese di viaggio e di soggiorno per le seguenti categorie di parti interessate: consumatori, personalità del mondo accademico, rappresentanti dei dipendenti e delle PMI nonché utenti dei servizi bancari. Ogni membro del BSG dell'ABE presta servizio per un periodo di quattro anni; i singoli mandati possono essere rinnovati una volta. Maggiori informazioni sulle attività del BSG sono reperibili [qui](#).

¹ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1093-20140819&from=IT>